



DETERMINAZIONE N.

2227

del 07 NOV. 2016

Atti n. 1016/16 – All. 24 CB

CONVENZIONE ATTIVA CON IL CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RISONANZA MAGNETICA

IL DIRETTORE GENERALE,

PREMESSO che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

VISTA la nota 20.5.2016, in atti 1016/16, con la quale il Centro Diagnostico Italiano ha chiesto a questa Fondazione di porre in essere una convenzione per l'esecuzione di prestazioni di Risonanza Magnetica;

CONSTATATO che la Fondazione, con nota 17.6.2016, in atti 1016/16, ha comunicato al Centro Diagnostico Italiano la disponibilità alla stipula della collaborazione in oggetto, come da testo di convenzione allo scopo predisposto e trasmesso con la predetta nota, proponendo la durata di un anno a partire dalla firma dell'ultimo contraente;

DATO ATTO che il Centro Diagnostico Italiano ha dichiarato con nota mail 2.8.2016, in atti 1016/16, che è in possesso di tutti i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività sanitaria, e che ha ottenuto il provvedimento regionale di accreditamento;

DATO ATTO, altresì, che il Centro Diagnostico Italiano, con nota 5.9.2016, in atti 1016/16, ha dichiarato che la convenzione in oggetto non serve ad integrare i requisiti minimi di dotazione organica del personale, richiesti per l'accREDITAMENTO con il SSR;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 288 del 16.10.2003, per mezzo del quale le Fondazioni IRCCS attuano misure idonee di collegamento e sinergie con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università e Istituti di riabilitazione e analoghe strutture a decrescente intensità di cura, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 2, punto a) della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che dispone, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, che gli Enti sanitari lombardi collaborino tra loro;

CONSIDERATO, inoltre, che la Giunta Regionale–Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con circolare del 22 dicembre 2004, prot. n. 2004.00G2997, ha ulteriormente puntualizzato le condizioni alle quali subordinare la stipula di convenzioni tra Aziende pubbliche e Strutture Private Accreditate, che si possono così riassumere:

a) soddisfacimento prioritario delle necessità del S.S.R.: si tratta di un vincolo espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 3 L.R. n. 31/97 e che è traducibile, in concreto, nell'esigenza di non compromettere la



7



DETERMINAZIONE N. **2227** del **07 NOV. 2016** Atti n. 1016/16 – All. 24 CB

corretta funzionalità del sistema, sia attraverso un rallentamento dell'attività dell'azienda pubblica che stipula convenzioni, sia attraverso una compromissione della competitività di altre aziende pubbliche;

b) mantenimento del proprio livello di competitività: posto che nel nostro sistema vige il principio della competitività tra strutture sanitarie, è evidente che la "vendita di prestazioni" da parte di un'azienda pubblica non deve compromettere il livello quali-quantitativo della propria offerta;

c) divieto di remunerazione del personale medico da parte della Struttura privata: la prestazione è richiesta all'Azienda Ospedaliera che è e rimane l'unica parte contrattuale alla quale versare il corrispettivo per le prestazioni rese;

d) "autosufficienza" della Struttura richiedente: le prestazioni che vengono richieste dall'azienda privata non devono servire ad integrare i requisiti minimi per il suo accreditamento; detti requisiti minimi devono quindi essere posseduti dalla struttura indipendentemente da qualsiasi apporto esterno;

PRECISATO che le prestazioni in questione andrebbero a configurare un incremento di produttività che esiterebbe in un aumento del fondo come obiettivo prestazionale, il cui incremento avrebbe destinazione vincolata a favore dei sanitari interessati e che le stesse potrebbero essere rese:

a) nel corso dell'attività istituzionale: nel qual caso i compensi pattuiti saranno acquisiti dall'Ente;

b) in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste: nel qual caso il compenso riconosciuto al personale interessato sarà pari al 60% delle tariffe pattuite; il Responsabile dell'U.O. interessata comunicherà all'Ufficio Affari Generali i nominativi del personale che effettuerà le prestazioni nonché le date e gli orari in cui le stesse sono state rese;

RISCONTRATO che il Responsabile dell'U.O.C. di Radiologia, Dott. Pietro Biondetti, ha espresso, con nota in atti, la propria disponibilità ad accedere alla proposta del Centro Diagnostico Italiano, accettando le condizioni stabilite dalla Direzione Strategica, precisando che le prestazioni in oggetto vengono rese dai sanitari della suddetta U.O.C. in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività del Servizio interessato, e comunque presso la Struttura richiedente, con compenso così come da tariffario allegato al testo convenzionale, che ne costituisce parte integrante.

La quota pari al 15%, quale rimborso spese di gestione alla Fondazione, graverà sul compenso lordo spettante ai sanitari interessati, così come da nota mail 12.9.2016 del Dott. Pietro Biondetti;

VERIFICATO che la Direzione Strategica, nell'incontro dell'8.8.2016, ha confermato di rinnovare la convenzione per il periodo proposto;

PRECISATO che:

a) gli importi derivanti dall'attività della convenzione in parola verranno registrati sul C.E. n. 750522 mentre il rimborso spese di gestione sul C.E. 750455 del bilancio del corrente esercizio;

b) i costi relativi ai compensi dovuti al personale interessato verranno imputati al C.E. n. 501042 del bilancio del medesimo esercizio;

PRECISATO, inoltre, che l'attività in parola si configura come prestazione ad elevata specializzazione resa nell'ambito di una collaborazione con strutture sanitarie ed enti universitari, così come già richiamato nel D.Lgs n. 288/2003, art. 8 comma 4, e che pertanto si ritiene di aderire alla richiesta di cui sopra;



[Handwritten signature]



DETERMINAZIONE N. **2 227** del **07 NOV. 2016** Atti n. 1016/16 – All. 24 CB

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, è legittimo;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di stipulare, per le motivazioni di cui in premessa, la convenzione per l'esecuzione di prestazioni di Risonanza Magnetica con il Centro Diagnostico, per la durata di un anno dalla firma dell'ultimo contraente, tramite i sanitari afferenti all'U.O.C. di Radiologia, diretta dal Dott. Pietro Biondetti, alle condizioni previste dal contratto in atti 1016/16, sub all.to 20;
2. di stabilire che i compensi previsti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, svolte dai sanitari interessati in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste, saranno attribuiti agli stessi per il 60% del loro importo, prestazioni che saranno considerate come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, precisando che il restante 40% sarà introitato dalla Fondazione;
3. di stabilire che la quota pari al 15% quale rimborso spese di gestione alla Fondazione, graverà sul compenso lordo spettante ai sanitari interessati così come indicato nelle premesse;
4. di registrare sul C.E. n. 750522 del bilancio del corrente esercizio gli importi derivanti dall'attività della convenzione in oggetto e sul C.E. n. 750455 le relative spese gestionali;
5. di imputare al C.E. 501042 del bilancio del medesimo esercizio i costi relativi ai compensi dovuti al personale interessato, per l'attività svolta;
6. di impegnare l'U.O.C. Economico Finanziaria ad informare dell'avvenuto incasso delle fatture emesse l'Ufficio Affari Generali, che provvederà a comunicare all'U.O.C. Risorse Umane gli importi da corrispondere al personale interessato;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girfoli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Aggrò)

UOS/UOC proponente	Ufficio Affari Generali	
Responsabile del procedimento:	Maria Teresa Bottanelli	
Pratica trattata da	Claudia Baccini	<i>Chaccini</i>

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **07 NOV. 2016** AL N. **2 227**

